

TRIBUNALE DI LECCE  
Sezione Distaccata di Gallipoli  
Sezione Monocratica Penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, alla pubblica udienza dell'11 giugno 2009, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nei confronti di D. A. S., nato a ... (SEN) il ... , residente a ... , eletto domicilio in Lecce, viale Toma n. 45, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Centonze, libero, contumace, difeso di fiducia dall'Avv. Salvatore Centonze, presente

### **IMPUTATO**

della contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. lgs. 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002, perché, pur essendo stato destinatario di un provvedimento di espulsione entro gg. 5 dal Prefetto di Bari e dell'ordine di lasciare il territorio italiano del Questore di Bari, emessi e notificatigli il 19/12/2008, si tratteneva senza giustificato motivo nel territorio dello Stato; in Gallipoli, il 25 dicembre 2008 (prescrizione massima al 25 dicembre 2013).

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Il pubblico ministero - nella persona della dott.ssa Maria Antonella De Rubertis, delegata dal Procuratore Aggiunto della Repubblica - chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia.

Il difensore dell'imputato chiede assolversi il Dioup perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Si riporta alle argomentazioni esposte nella memoria che produce.

### **Svolgimento del processo**

Con decreto di citazione per il giudizio direttissimo emesso il 13 gennaio 2009 a seguito della convalida dell'arresto in flagranza, D. A. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato innanzi indicato.

Dopo un'udienza interlocutoria rinviata a cagione dell'omessa notifica all'imputato ed al difensore dell'atto introduttivo del giudizio, all'odierna udienza, sanatosi il difetto di notifica, e dichiarata la contumacia dell'imputato, il Tribunale ammetteva le prove documentali che le parti concordemente richiedevano (con ciò dichiarando di rinunciare all'esame dei testimoni indicati in lista dal pubblico ministero); all'esito, dichiaratasi chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come innanzi indicato.

### **In fatto e in diritto**

Appare opportuno preliminarmente analizzare le disposizioni contenute nell'art. 14 d. lgs. n. 286/1998, poiché per giurisprudenza oramai consolidata i provvedimenti di espulsione ivi previsti devono possedere requisiti formali e sostanziali affinché possa dirsi integrata la fattispecie incriminatrice di cui al comma 5 ter contestata al D.

#### **1. Obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge**

La reazione che l'art. 14 d.lgs. 286/1998 prevede in via ordinaria ove sia accertato l'ingresso illegale sul territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario è rappresentata dall'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Solo quando tale misura di intervento non sia possibile e non sia possibile neppure disporre il trattenimento coattivo dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, il Questore può intimare allo straniero - del quale il Prefetto abbia già disposto l'espulsione - di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. Il carattere eccezionale dell'ordine del Questore - rispetto alla regola generale dell'immediato accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica - emerge con assoluta chiarezza dalla lettura dell'intero art. 14 del testo unico. E' infatti previsto (comma 1) che, ove tale ordinaria modalità esecutiva risulti impossibile "perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo", il Questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino: trattenimento che deve essere convalidato dal giudice di pace (commi 3 e 4). Solo nelle ipotesi in cui il trattenimento nel centro si sia rivelato impossibile, il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. E' dunque evidente che la possibilità di emanare la predetta intimazione è inequivocabilmente ancorata dalla legge al verificarsi di specifici presupposti: anzitutto deve risultare impossibile, per i concreti impedimenti di cui all'art. 14 comma 1 del testo unico, l'attuazione della regola generale dell'esecuzione dell'espulsione "con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" (art. 13, comma 4). Solo in tal caso, invero, potrà essere disposto il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di cui al predetto comma 1. Inoltre, deve essere accertata anche l'impossibilità di ricorrere al predetto trattenimento, ovvero la

concreta inefficacia di tale misura (nel senso che siano trascorsi i termini massimi di permanenza senza che l'espulsione sia stata eseguita).

Soltanto in presenza di tali condizioni fattuali e giuridiche (in rapporto di evidente quanto stretta connessione logica e cronologica) può ritenersi legittima l'emissione dell'ordine ex art. 14 comma 5 bis, e può ritenersi sanzionabile penalmente, ai sensi del comma successivo, l'eventuale inottemperanza all'ordine stesso.

La sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge deve evidentemente emergere dalla motivazione dell'ordine del Questore: non solo infatti, trattandosi indubbiamente di un atto amministrativo, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990, ma l'obbligo motivazionale appare viepiù rafforzato dalla puntuale indicazione nello stesso art. 14 del testo unico di tutti i presupposti che costituiscono ciascuno condizione indefettibile ai fini della validità dell'ordine intimato al cittadino straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

La fattispecie di reato di cui all'art. 14 comma 5 ter d.lgs. 286/1998, che sanziona la condotta dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, presuppone quindi:

- 1) la sussistenza di un valido decreto di espulsione amministrativa emanato dal Prefetto ex art. 13, quale parte essenziale dell'elemento oggettivo della fattispecie;
- 2) la sussistenza, alla data di emissione dell'ordine del Questore ex art. 14 comma 5 bis, della situazione di fatto legittimante la sua emissione; è in particolare necessario:
  - a) che risulti impossibile, per i concreti impedimenti di cui all'art. 14 comma 1 del testo unico, l'attuazione della regola generale dell'esecuzione dell'espulsione "con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" (art 13 comma 4);
  - b) che, una volta accertata l'impossibilità di cui al punto a), risulti impossibile anche il trattenimento coattivo presso un centro di permanenza temporanea;
- 3) la sussistenza, nell'ordine del Questore ex art. 14 comma 5 bis, di tutti i requisiti formali di legittimità, con precipuo riferimento alla adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del provvedimento normativamente previsti;
- 4) l'illecito "trattenimento nel territorio dello Stato" da parte dello straniero; in relazione a questo aspetto, deve in particolare potersi escludere la sussistenza di un "giustificato motivo" di trattenimento sul territorio italiano.

Tali principi si rinvergono in numerosissime ed oramai univoche pronunce non solo della giurisprudenza di merito ma anche di quella di legittimità, nelle quali si è anche statuito che, in riferimento al sindacato sull'ordine del Questore di cui all'art. 14 comma 5 bis del d.lgs. 286/1998, il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sotto il profilo sia sostanziale che formale, con riferimento ai tre vizi tipici che possono determinarne l'illegittimità, e cioè violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, in vista dell'eventuale disapplicazione incidentale, ex art. 5 l. 2248/1865 all. E.

Dunque nell'ordine del Questore, emesso ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis d.lgs. 286/1998, devono essere indicate in modo specifico le ragioni che hanno impedito di dare esecuzione immediata al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato dello straniero emesso dal Prefetto, e delle ragioni che non hanno consentito di trattenerlo presso un centro di permanenza temporanea: queste ultime costituiscono le modalità "normali" di esecuzione dell'espulsione dello straniero non in regola con il permesso di soggiorno, alle quali segue, solo in via "residuale", la possibilità per il Questore di emanare l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.

Ad esempio in una recente pronuncia la Suprema Corte, nel confermare la sentenza di assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste, ha chiarito in maniera inequivocabile il contenuto minimo della motivazione del Questore attinente alla indisponibilità di posti nei centri di permanenza temporanea: può testualmente leggersi in Cassazione penale, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 394, che quanto alla motivazione del decreto del Questore nel caso in esame, risulta dalla sentenza impugnata che essa non rispondeva ai requisiti minimi di legittimità, non contenendo il decreto altro che l'affermazione della impossibilità di trattenere lo straniero, senza alcuna indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di tale impossibilità (per indisponibilità di posti o per qualsivoglia altro evento materiale). Ora, secondo la giurisprudenza più recente, ma ormai consolidata di questa Corte, la motivazione che assiste il provvedimento di intimazione a lasciare il territorio nazionale può essere anche particolarmente stringata e meramente enunciativa, giacché la impossibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo è conseguenza di fatti aventi carattere obiettivo che non necessitano di una particolare o diffusa illustrazione. E' tuttavia sicuramente necessario, al fine di assicurare il controllo di legalità, che questi fatti vengano indicati, non bastando invece che il decreto si limiti a riprodurre letteralmente la formula della legge .. In realtà una "motivazione" che ripeta le sole parole della norma non è soltanto carente, quanto piuttosto apparente, giacché la prima funzione di garanzia della motivazione sta proprio nell'individuazione della specifica situazione concreta cui la fattispecie astratta si riferisce. Correttamente dunque è stata affermata la illegittimità del decreto e la sua inapplicabilità dal giudice penale.

Poiché l'esistenza delle situazioni di fatto che legittimano l'emissione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato va adeguatamente provata e dichiarata con motivazioni effettive e non semplicemente ridotte a clausole di stile, ove si accerti l'inesistenza dei presupposti che legittimano l'adozione di tale provvedimento, ovvero manchi un'adeguata motivazione in proposito, l'ordine del Questore dovrà essere dichiarato illegittimo per violazione di legge e dovrà essere disapplicato secondo i principi generali dell'ordinamento.

## **2. Obbligo di motivazione in ordine alle "scelte linguistiche" compiute dall'autorità amministrativa**

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 "ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato". Secondo l'art. 13, comma 7, del medesimo testo unico inoltre "il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

Da tali disposizioni si ricava che:

- 1) la regola generale è costituita dall'obbligo per l'amministrazione di tradurre in una lingua comprensibile al destinatario ogni provvedimento concernente l'espulsione;
- 2) quando ciò non sia possibile, il provvedimento deve essere tradotto in lingua francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

Neppure le "scelte linguistiche" compiute dall'autorità amministrativa sono sottratte all'obbligo di motivazione. Ciò significa che, nell'ipotesi in cui non sia stato possibile operare la traduzione in una lingua comprensibile allo straniero, l'amministrazione dovrà puntualmente motivare l'atto adottato sotto un duplice profilo:

- a) in primo luogo, dovrà chiarire quali sono state le ragioni che hanno impedito la traduzione in una lingua comprensibile al destinatario;
- b) inoltre, dovrà dare atto dei motivi che hanno guidato la scelta tra le tre differenti lingue indicate dal testo unico (francese, inglese o spagnola), atteso che è necessario accordare "preferenza per quella indicata dall'interessato".

La giurisprudenza di merito ha affermato pertanto che è illegittimo l'ordine di espulsione non tradotto in lingua conosciuta allo straniero extracomunitario, e che non dia neppure conto della scelta della diversa lingua adottata. Tale obbligo di motivazione risulta eluso non solo se vi è assenza assoluta di motivazione, ma anche nell'ipotesi in cui il provvedimento contenga una motivazione meramente apparente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilità di reperire un interprete (cfr. tra le tante Trib. Roma, 8 aprile 2004, Trib. Reggio Emilia, 27 marzo 2002).

In ipotesi di carenze motivazionali relative alle "scelte linguistiche" operate dall'amministrazione il relativo vizio (violazione di legge: art. 3 della l. n. 241/1990 e artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, del TU) inficerà la validità dell'intero provvedimento, atteso che la lingua in cui lo stesso è redatto è elemento determinante della sua comprensibilità per il destinatario.

In tali fattispecie il provvedimento è quindi illegittimo ed in quanto tale deve essere disapplicato del Giudice penale, con il conseguente venir meno di uno degli elementi oggettivi del reato di cui all'art. 14 comma 5 ter, se l'atto in questione è rappresentato dall'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.

## **3. "Giustificato motivo" di trattenimento dello straniero espulso nel territorio dello Stato**

Il comma 5 ter dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 sanziona la violazione dell'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello Stato solo nel caso in cui il cittadino extracomunitario non sia stato costretto a trattenersi in Italia, o meglio, solo nel caso in cui non sussistano "giustificati motivi" tali da non far apparire contra legem la condotta del destinatario dell'intimazione.

La Corte costituzionale ha recentemente avuto modo di chiarire quali circostanze di fatto consentano di ritenere sussistente un "giustificato motivo" per non ottemperare all'ordine del Questore.

"I motivi che a mente dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 legittimano la pubblica amministrazione a non procedere, in deroga al drastico imperativo di cui all'art. 13, comma 4 («l'espulsione è sempre eseguita ...»), all'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera - necessità di soccorso; difficoltà nell'ottenimento dei documenti per il viaggio; indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo (non, però, ovviamente, la mera difficoltà di accertare l'identità o la nazionalità dello straniero, che debbono presumersi a lui ben note) - non possono non costituire sicuri indici di riconoscimento di situazioni nelle quali può ravvisarsi, per lo straniero, la sussistenza di «giustificati motivi» per non ottemperare all'ordine del Questore. E ciò in specie (ad impossibilia nemo tenetur) quando l'inadempienza dipenda dalla condizione di assoluta impossibilità dello straniero, che non gli consenta di recarsi nel termine alla frontiera (in particolare aerea o marittima) e di acquistare il biglietto di viaggio; ovvero dipenda dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, pure sollecitamente e diligentemente richiesti (conclusioni), queste, sulle quali concorda, in effetti, la giurisprudenza di merito largamente maggioritaria).

Non può negarsi che, in questo particolare contesto - come segnalano i giudici a quibus - la formula «senza giustificato motivo» riduce notevolmente, in fatto, l'ambito applicativo della norma incriminatrice. Nel sistema della legge, in effetti (...) l'ordine di allontanamento viene emesso, in surrogata dell'accompagnamento, proprio nei casi in cui il destinatario versa in una situazione di rilevante difficoltà ad adempierlo" (Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5).

Qualora ricorrano le circostanze indicate dal Giudice delle leggi, pertanto, è da ritenere che la violazione dell'intimazione di lasciare lo Stato non integri - sotto il profilo dell'elemento soggettivo -

l'illecito di cui all'art. 14 comma 5 ter del testo unico.

#### 4. Il caso di specie.

Compiuta questa premessa di ordine generale in relazione alla normativa da applicare nella fattispecie in esame, ed evidenziati i richiamati arresti giurisprudenziali che appaiono particolarmente significativi per la condivisibilità delle argomentazioni esposte e per il rigore garantista che li caratterizza, è ora possibile procedere all'applicazione di tali principi al caso oggetto del presente processo.

L'ordine del Questore di Bari rivolto all'odierno imputato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni risulta così motivato: "esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che nei confronti di D. A. .. è stato disposto il provvedimento di espulsione con accompagnamento coatto alla frontiera .. verificato che non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera poiché è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua nazionalità ed acquisire un valido documento per l'espatrio; inoltre non è immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; accertato che non è possibile procedere al suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione .. ordina .. di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni".

Orbene, anche a voler prescindere dalla pur significativa circostanza che né il decreto del Prefetto di Bari né l'ordine del Questore di Bari risultano essere stati notificati all'odierno imputato (le copie acquisite al fascicolo del dibattimento non recano invero alcuna traccia della loro avvenuta rituale comunicazione nei modi di legge al D.), appare evidente che:

**a) l'ordine del Questore di Bari contiene una motivazione solo apparente in ordine all'asserito motivo per il quale il D. non è stato accompagnato alla frontiera:** l'affermazione secondo cui "non è immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto" è apodittica e non sufficientemente circostanziata, limitandosi a ripetere il testo della legge senza aggiungere particolari relativi al caso di specie che consentano all'autorità giudiziaria un adeguato sindacato sulla legittimità dell'atto;

**b) l'ordine del Questore di Bari contiene una motivazione solo apparente in ordine all'asserito motivo per il quale il D. non è stato trattenuto presso un centro di identificazione ed espulsione:** anche in questo caso l'affermazione riportata nel provvedimento ("non è possibile procedere al suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione") è apodittica e non congruamente motivata, poiché non vi è l'indicazione dell'effettivo motivo che abbia nel concreto caso di specie reso impossibile il trattenimento del D. presso un centro di identificazione ed espulsione.

Ricorre dunque nel caso di specie la medesima situazione già censurata dalla pronuncia innanzi richiamata dei giudici di legittimità (una "motivazione" che ripeta le sole parole della norma non è soltanto carente, quanto piuttosto apparente, giacché la prima funzione di garanzia della motivazione sta proprio nell'individuazione della specifica situazione concreta cui la fattispecie astratta si riferisce), peraltro oggetto di analoghe meno recenti sentenze della Suprema Corte (cfr. per tutte Cassazione penale, sez. I, 9 maggio 2007, n. 21758: ai fini della sussistenza del reato previsto dall'articolo 14, comma 5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è necessario che l'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato sia motivato, al pari del decreto emesso dal prefetto, in quanto la motivazione del provvedimento prefettizio che dispone l'espulsione e quella del provvedimento del questore non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa. Nella specie, la Corte, rilevando che il questore si era limitato ad affermare l'impossibilità dell'accompagnamento del soggetto presso un centro di permanenza temporanea, fornendo una motivazione meramente apparente perché ripetitiva del testo della legge, ha concluso nel senso che il giudice di merito avrebbe dovuto disapplicare l'atto amministrativo; per l'effetto, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna), con la conseguenza che il provvedimento la cui violazione è stata contestata al D., carente sotto il profilo motivazionale, è illegittimo e va disapplicato, facendo venire meno un elemento oggettivo del reato contestato;

**c) la condotta tenuta dal D. non integra la fattispecie prevista e punita dall'art. 14, comma V ter, d. lgs. 286/1998:** risulta dagli atti (cfr. la documentazione prodotta all'odierna udienza dal difensore del D.) che l'imputato entrò in Italia con un regolare visto di ingresso per motivi di turismo in data 1 dicembre 2007: egli avrebbe dunque dovuto lasciare il territorio dello Stato l'1 febbraio 2008. Secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente (cfr. art. 1, secondo e terzo comma, L. 28 maggio 2007, n. 68, nonché art. 13, comma 2, lettera b, d. lgs. 286/1998), qualora lo straniero si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo di tre mesi (come ha nel caso di specie fatto il D.), lo straniero è espulso ai sensi dell'art. 13 del citato testo unico (così testualmente l'art. 1, terzo comma, L. 68/2007).

Orbene, è noto che l'art. 13 prevede che il Prefetto possa disporre l'espulsione dello straniero quando quest'ultimo:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo (1);

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (2). E' altresì noto che ove, come nel caso di specie, al decreto di espulsione abbia fatto seguito l'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, l'inottemperanza a detto ordine è punita a norma dell'art. 14 comma V ter d. lgs. 286/1998, che tuttavia espressamente prevede la possibilità di applicare la sanzione penale non indistintamente per ogni ipotesi di espulsione dal territorio dello stato, ma solo:

\* quando "l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c)":

\* ovvero quando l'espulsione è stata disposta .. per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore;

\* ovvero quando l'espulsione è stata disposta .. per essere stato il permesso revocato o annullato;

\* o infine quando l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo.

E' dunque evidente che nessuno di questi quattro casi riguarda l'odierno imputato: il D. non è entrato illegalmente sul territorio dello Stato, né vi si è trattenuto dopo la scadenza / la revoca / l'annullamento del permesso di soggiorno.

Egli si è invece trattenuto nel territorio dello Stato alla scadenza del periodo di tre mesi nel quale era stato autorizzato a risiedere in Italia con visto rilasciato per motivi di turismo: trattasi di condotta alla quale l'autorità amministrativa può certamente reagire con il decreto di espulsione del Prefetto e con il conseguente ordine del Questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato; tuttavia ove lo straniero non ottemperò all'ordine del Questore non potranno ritenersi integrate né la fattispecie delittuosa né quella contravvenzionale previste dall'art. 14, comma V ter, d. lgs. 286/1998, poiché detta norma non prevede alcuna sanzione penale per l'ipotesi di cui al combinato disposto degli articoli 13 d. lgs. 286/1998 e 1 L. 68/2007.

Il D. deve dunque essere assolto con la formula più ampia dal reato a lui ascritto.

#### **P. Q. M.**

letto l'art. 530 c.p.p., assolve D.A.S. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Gallipoli, 11 giugno 2009

Il Giudice

dott. Michele Toriello